

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI ALCAMO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Alcamo, di cui all'art. 4 D.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5/ter, D.L. 50/2017 convertito con modificazione dalla L. 96/2017.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come previsto dall'art. 4 comma 1 D.lgs. n. 23/2011, dovendosi dare priorità al finanziamento di quest'ultimi servizi.

Articolo 2

Presupposto dell' imposta e interventi da finanziare.

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel Comune di Alcamo, alberghiere ed extra alberghiere anche all'aria aperta (aree per campeggio e/o sosta caravan), quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Alberghi, Residence turistico alberghieri, Alberghi diffusi, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Villaggi Turistici, Case per ferie, Case vacanze, Residence Rurali valendo per essi, in ogni caso, la classificazione delle strutture ricettive operata dalla Regione Siciliana, nonché gli immobili comunque destinati a locazioni brevi.
2. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, cd. Locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter L. 96/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 50/2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di pernottamenti a titolo gratuito (comodato d'uso), nonché nei casi di contratti di sublocazione e di contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del sopra indicato art. 4, comma 1, D. L. n. 50/17.
4. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi elencati nel precedente articolo 1 comma 2, in applicazione dell'art. 4 comma 1 D.lgs. n. 23/2011 e prioritariamente i servizi pubblici locali, sentito un tavolo tecnico permanente presieduto dal Sindaco o da un suo delegato e composto inoltre da un consigliere indicato dalla maggioranza in Consiglio comunale, da un consigliere indicato dalla minoranza maggioranza in Consiglio comunale, dal Presidente della Commissione

consiliare competente in materia turistica, da un membro della Consulta da quest'ultima delegato nonché ma solo con funzioni consultive e non deliberative da un rappresentante per ogni Associazione di categoria legalmente costituita e da un rappresentante dei Tour Operator autorizzati allo svolgimento di tale attività.

Articolo 3

Soggetto passivo

1.L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Alcamo che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per singolo periodo di soggiorno, potendosi superare detto limite massimo nel caso di più periodi di soggiorno ripetuti nell'anno solare distinti l'uno dall'altro.

2.Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse, anche nel caso di prenotazione e pagamento on line del soggiorno tramite piattaforme telematiche di promozione e/o soggetti abilitati all'intermediazione immobiliare.

3.Ai sensi dell'art. 4 comma 5 ter D. L. 50/2017, sono, altresì, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 D. Lgs. 23/2011 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle leggi e dal presente regolamento, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, individuati anche con riferimento alle previsioni e alle specifiche di cui all'art. 4 commi 5 e 5 bis D. L. 50/2017.

4.Il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con soggetti che gestiscono le piattaforme telematiche di promo commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, per disciplinare e facilitare la riscossione ed il riversamento dell'intermediario dell'imposta di soggiorno nonché la correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo:

a)i residenti anagraficamente nel territorio del Comune di Alcamo;

b)i minori entro il quattordicesimo anno di età;

c) coloro che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente e i genitori accompagnatori dei malati (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le

- generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero senza indicazione della patologia);
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- e) gli studenti fuori sede. L'applicazione della esenzione per studenti fuori sede è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'istituto scolastico con sede nel territorio comunale per l'anno accademico in corso resa in base alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000;
- f) componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrociinate dall'amministrazione comunale di Alcamo;
- g) coloro che prestano per il periodo corrispondente regolare attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 1;
- h) coloro che prestano regolare attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale, da dimostrarsi a mezzo esibizione al gestore della struttura ricettiva di contratto di lavoro valevole per il periodo corrispondente;
- i) persone con invalidità civile non inferiore al 74% e anche un accompagnatore delle stesse; persone con disabilità riconosciute ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 e anche un accompagnatore delle stesse;
- l) personale delle Forze armate, di Polizia e dei Vigili del fuoco, che soggiornino per motivi di servizio nel comune di Alcamo;
- m) persone che soggiornino ad Alcamo a seguito di eventi o manifestazioni organizzate dal comune di Alcamo o dallo stesso patrociinate unicamente se all'uopo accreditate dallo stesso Comune a mezzo apposito provvedimento da inoltrare o produrre al gestore della struttura ricettiva .
2. L'applicazione delle prefate esenzioni, ad eccezioni di quelle di cui alle lettere b), c) e m), è subordinata a presentazione al gestore da parte dell'interessato di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il sussistere di una delle fattispecie esentive previste.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicabile dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è determinata per persona e per pernottamento articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle

medesime, per un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per ogni distinto superiore periodo di soggiorno nell'anno solare, nella misura come di seguito specificato:

CATEGORIE	TARIFFA PER PERSONA PER NOTTE FINO AD UN MASSIMO DI 5 GIORNI CONSECUTIVI PER OGNI SINGOLO SUPERIORE PERIODO DI SOGGIORNO NELL'ANNO
Alberghi e Residence Turistici a 5 stelle	€ 2,50
Alberghi e Residence Turistici a 4 stelle	€ 1,50
Alberghi e Residence Turistici a 3 stelle	€ 1,50
Agriturismi a 3 e 4 Spighe	€ 1,50
Agriturismi a 1 e 2 Spighe	€ 1,00
Alberghi e Residence Turistici a 1 o 2 stelle	€ 1,00
Bed and Breakfast, pensioni, affittacamere	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Appartamenti, ville ammobiliate per uso turistico dati in locazione brevi (D.L. 50/2017)	€ 1,00
Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, agricampeggi, aree di sosta), ostelli , foresterie, rifugi.	€ 0,50

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta municipale potrà confermare con propria deliberazione le superiori tariffe, mentre in seguito potrà rideterminarne l'importo per ciascuna sopra individuata categoria di struttura ricettiva o immobile.

Articolo 6

Obblighi del Gestore

- I gestori delle strutture ricettive elencate all'art. 2 sono responsabili di tutti gli adempimenti relativi all'esazione dell'imposta.
- I Gestori delle strutture ricettive situate nel Comune di Alcamo sono tenuti a informare in multilingua, in appositi spazi i propri ospiti dell'applicazione, delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

3. I Gestori delle strutture ricettive devono riscuotere l'imposta dei propri ospiti rilasciando loro specifica e separata quietanza univocamente numerata e conservando una delle due copie;
4. I gestori hanno l'obbligo di presentare dichiarazione trimestrale alla Direzione comunale competente in materie di entrate entro quindici giorni del mese successivo al trimestre solare compilata con il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel trimestre, il periodo di permanenza, il numero degli ospiti soggetti all'imposta di soggiorno e degli esenti.
5. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica e/o piattaforma telematica predisposta dal Comune. La dichiarazione trasmessa deve essere completa di numero di protocollo assegnato attraverso PEC o dall'ufficio Protocollo Generale del Comune di Alcamo. L'Amministrazione comunale entro centoventi giorni dall'approvazione del presente regolamento al fine di velocizzare le operazioni di comunicazione dei gestori delle strutture, si doterà di apposita mail istituzionale in base alle norme di legge atta al servizio di cui sopra. Sarà onere dell'A.C. comunicare l'attivazione della nuova mail sempre entro centoventi giorni. La dichiarazione trimestrale deve essere presentata anche se l'imposta dichiarata è pari a zero.
6. I gestori dovranno conservare la relativa documentazione su supporto informatico o cartaceo per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali verifiche sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
7. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di Agente Contabile, deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Comune di Alcamo - Direzione competente in materia di entrate, ai sensi dell'art. 93, D. Lgs n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21).
8. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
9. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso la Direzione comunale competente in materie di entrate oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritto con firma digitale.
10. I gestori sono, altresì, obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi resisi inadempienti al pagamento dell'imposta anche senza il consenso dell'interessato, così come ammesso dall'art. 2-ter, D. Lgs. 196/2003 integrato con D.lgs. 101/2018;

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento corrispondono, in ogni caso, l'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza su modelli predisposti dall'amministrazione comunale e al successivo versamento al Comune di Alcamo.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme, riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni del mese successivo al trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Alcamo;
 - mediante bonifico bancario;
 - con altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull' imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

Articolo 9

Sanzioni per il gestore

1. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo/ospite di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Regolamento è sanzionato con l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 D. Lgs. n. 472 del 1997.
2. Il soggetto passivo/ospite che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto, di cui al comma 3 art. 2. Il rifiuto della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 50,00 disposta ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 267 del 2000.

3. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al precedente articolo 3 si applica la sanzione amministrativa di € 100,00, oltre le sanzioni penali previsti dalla normativa vigente.
4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori e dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 -fatte salve le responsabilità di natura penale- sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis D. Lgs. 267 del 2000.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
6. Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento o da quanto previsto da apposita convenzione di cui all'art. 3, comma 4 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.
7. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
8. Al procedimento di erogazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 2-7 si applicano le disposizioni della L. 689/1981 anche ai fini della reiterazione delle violazioni e della disciplina delle relative controversie.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Alcamo, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione, nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.